

M_D GCIV

prot.

629616

Div. 3^

data

26 giugno 2012

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
2° Reparto

Viale dell'Università, 4 – 00185 Roma

A TUTTI GLI ENTI

OGGETTO: disciplina attività extraistituzionali.

Seguito Circolari: a) n. 11932 del 14 febbraio 2006;
b) n. 29556 del 18 aprile 2006 con annesso D.I. 3 novembre 2005.

In relazione alle verifiche periodiche in materia di incompatibilità e tenuto conto della normativa vigente (in particolare l'art. 61, comma 2, e gli artt. da 70 a 74, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificati dall'art. 2, commi 148 e 149, legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'art. 48, comma 7, legge 4 novembre 2010, n. 183; dall'art. 6, comma 2, legge 24 febbraio 2012, n. 14), nonché degli orientamenti espressi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS, la Circolare di questa DG n. 67944 del 24 ottobre 2006 è abrogata. Il contenuto della stessa è ripreso, aggiornato, dal punto 1 della presente.

Le Circolari a seguito, reperibili sul sito www.persociv.difesa.it, sezione "circolari ed altra documentazione", sono integrate e modificate come segue.

1. Prestazioni di lavoro occasionali

Si rammenta che l'art. 53, comma 5, d.lgs. 165/2001, stabilisce che l'esercizio di attività extraistituzionali da parte dei pubblici dipendenti può essere autorizzato soltanto nel caso in cui non ricorrano cause di incompatibilità secondo criteri oggettivi e predeterminati.

Tra tali criteri si annovera quello della "occasionalità" dell'attività da autorizzare, in quanto svolta in modo non ripetitivo ad intervalli irregolari e priva dei caratteri della professionalità e della continuità.

L'art. 61, comma 2, d.lgs. 276/2003 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro.

Ai sensi della norma citata, infatti, come integrata dall'art. 48, comma 7, legge 4 novembre 2010, n. 183, debbono intendersi tali *"...i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro..."*.

È il caso di chiarire che detti limiti di tempo ed economici sono sempre riferiti al medesimo committente.

Nell'ipotesi in cui siano superati tali limiti il rapporto di lavoro non è autorizzabile in quanto privo del carattere della occasionalità.

Per quanto sopra il dirigente titolare dell'Ente può autorizzare i dipendenti allo svolgimento delle attività extraistituzionali qualora non siano svolte per più di trenta giorni nell'anno solare ed il compenso complessivamente percepito non sia superiore a 5 mila euro con riferimento al medesimo committente.

2. Prestazioni occasionali di tipo accessorio

Premesso che tra i lavori occasionali è ricompreso il lavoro accessorio previsto dagli artt. da 70 a 74, d.lgs. 276/2003, la cui caratteristica principale è la forma di pagamento che avviene esclusivamente tramite buoni lavoro (*c.d. voucher*) del valore nominale di € 10,00 - per i quali si rinvia al sito www.inps.it nell'apposita sezione -, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in conformità al parere espresso dal Ministero del Lavoro con nota 25/1/21956 del 22 dicembre 2010 (**allegato 1**), reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione "interpello", "contratti flessibili", lo svolgimento del lavoro occasionale di tipo accessorio è consentito anche da parte dei lavoratori pubblici previa autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, fermi restando i limiti economici e temporali del lavoro occasionale (30 giorni e € 5.000,00 annui per ogni committente), così come peraltro riconosciuto dall'INPS con Circolare n. 88 del 9 luglio 2009.

A norma del comma 1, citato art. 70, per prestazioni di lavoro accessorio, che anche i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono svolgere, si intendono le attività occasionali rese negli ambiti elencati dal citato comma, lettere da a) ad h-ter), esclusi quelli indicati alle lettere e); f-*prima parte*); h-bis):

- a) *di lavori domestici;*
- b) *di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;*
- c) *dell'insegnamento privato supplementare;*
- d) *di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;*
- e) *...*
- f) (prima parte) *...*
- f) (seconda parte) *....delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (pertanto solo nel caso in cui il committente sia produttore agricolo avente un volume di affari annuo non superiore ad € 7.000);*
- g) *dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;*
- h) *della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;*
- h-bis) *...*
- h-ter) *di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.*

Per quanto riguarda i dipendenti a tempo parziale, ai sensi dell'ultimo periodo, citato comma 1, in via sperimentale per l'anno 2010, termine prorogato al 2011 dall'art. 1, comma 1, legge 24 febbraio 2011 n. 10, e al 31 dicembre 2012 dall'art. 6, comma 2, legge 24 febbraio 2012, n. 14, *"...per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale"*.

Il committente del lavoro accessorio deve quindi essere diverso dal datore di lavoro del contratto a tempo parziale.

Pertanto, per l'anno 2012 i lavoratori con un contratto a tempo parziale, anche superiore al 50% della prestazione a tempo pieno, previa autorizzazione possono svolgere il lavoro accessorio, nei ripetuti limiti temporali ed economici, in tutti i settori produttivi sopra elencati compresi quelli riportati dal citato comma alle lettere e); f) *prima parte*; h-bis; di seguito riprodotti:

- e) *di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;*

f) (prima parte) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e)...;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati.

3. Consulente tecnico d'ufficio (CTU)

A parziale rettifica di quanto indicato al paragrafo 2, pagina 3, della Circolare a seguito a), fermo restando il divieto di iscrizione agli albi professionali, requisito necessario per l'attività di consulenza del Giudice, si sottolinea che l'incarico di Consulente tecnico d'ufficio (CTU) può essere svolto dal dipendente pubblico, stante il divieto di iscrizione nel registro dei consulenti, soltanto se conferito sulla base di una scelta fiduciaria dell'autorità giudiziaria.

Ciò, poiché il principio di indipendenza della magistratura è garantito dall'art. 104 della Costituzione anche nella delicata fase di scelta del consulente non potendo, detto principio, essere intaccato da atti promananti da altra autorità.

In tale caso, è sufficiente che il dipendente comunichi all'Ente di servizio il conferimento dell'incarico affinché il medesimo Ente possa riscontrarne l'eventuale incompatibilità di fatto e darne comunicazione al Tribunale.

Nel caso in esame non si applicano i limiti temporali ed economici del lavoro occasionale.

4. Impresa agricola

Si rammenta che l'attività agricola non viene individuata dall'art. 60 del T.U. n. 3/1957 tra quelle incompatibili con lo *status* di pubblico dipendente. Tuttavia può essere autorizzata solo nei casi indicati dalla Circolare n. 6 del 18 luglio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica cui si rinvia, secondo la quale *"...la partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione molto diffusa in molte realtà territoriali, rientra tra le attività compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno..."*.

In proposito si precisa che l'art. 1 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 99, definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale *"...dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro"*.

Pertanto, alla luce di tale definizione, il dipendente pubblico che svolge attività agricola, anche con partita IVA, è autorizzabile qualora non superi i limiti indicati dalla norma citata nonché dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra richiamata, restando di pertinenza dell'Ente di servizio la valutazione, caso per caso, della non interferenza tra le modalità di svolgimento dell'attività agricola e l'attività istituzionale.

Per le precipue particolarità dell'attività, anche in questo caso non si applicano i limiti temporali ed economici imposti per il lavoro occasionale.

5. Aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali

L'art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 prevede che ai dipendenti pubblici possa essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi l'aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali in deroga alla disciplina dell'incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

L'aspettativa comporta uno stato di quiescenza del rapporto di lavoro con la P.A. senza decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione del trattamento economico.

Il Dipartimento della funzione pubblica, su specifico quesito della scrivente in merito alla problematica dell'iscrizione all'albo degli avvocati per l'avvio della correlata professione durante l'aspettativa, ha espresso l'avviso che *"...salve le valutazioni dell'organismo di rappresentanza dell'ordine professionale, la circostanza che durante questo periodo il dipendente non percepisca il trattamento economico neutralizza la portata della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, richiamata dal più recente art. 1 della legge n. 339 del 2003, che, nel fissare le incompatibilità rispetto alla professione di avvocato, fa riferimento a '...qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato...'".*

...la documentazione necessaria a supporto della domanda che l'Amministrazione ha l'onere di valutare, considerato che – come visto – l'iscrizione all'albo di avvocato è preclusa ai dipendenti pubblici (in servizio ordinario), si ritiene che il dipendente debba produrre una

dichiarazione di intenti nella quale si comunica la volontà di esercitare la professione di avvocato chiedendo l'iscrizione all'albo. Insieme a tale comunicazione, il dipendente dovrebbe poi produrre una dichiarazione di impegno a non svolgere attività che possano porsi in conflitto di interesse con quelle dell'Amministrazione, tenendo conto in concreto dell'attività svolta dall'Ufficio al quale è stato addetto e delle pratiche trattate. Sarebbe poi opportuno accordare l'aspettativa ponendo la condizione esplicita dell'avvenuta iscrizione all'albo professionale ovvero al registro dei praticanti avvocati, sussistendo pertanto un onere a carico dell'interessato di produrre la relativa attestazione."

Detta documentazione, corredata del parere del titolare dell'Ente di servizio circa cause di possibile conflitto di interessi e esigenze di servizio, dovrà essere trasmessa alla 4^a Divisione di questa DG per l'emanazione del provvedimento di concessione o di diniego dell'aspettativa.

Le considerazioni sopra esposte riferite, come detto, all'ipotesi di avvio di professione forense, devono intendersi, per quanto di ragione, alla generalità dei casi riguardanti anche qualsiasi altra attività professionale o di impresa che i dipendenti intendano avviare durante il periodo della citata aspettativa.

6. Normativa di riferimento

Si ritiene opportuno elencare la principale normativa di riferimento cui attenersi.

- Artt. da 60 a 65, DPR n. 3/57;
- Art. 1, commi da 56 a 65, legge n. 662/1996;
- Art. 53, d.lgs. n. 165/2001;
- Art. 90, comma 23 "attività sportiva dilettantistica", legge n. 289/2002, in combinato disposto con l'art. 67 "redditi diversi", comma 1, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR).
- Circolari del DFP
 - N. 3/1997 del 19 febbraio 1997;
 - N. 6/1997 del 18 luglio 1997.
- Circolari di Persociv
 - N. 11932 del 14 febbraio 2006;
 - N. 29556 del 18 aprile 2006 con annesso D.I. 3 novembre 2005.

7. Modulistica

In **allegato 2** è stato predisposto il modello che i dipendenti interessati possono utilizzare per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali.

Il modello contiene anche lo schema del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione o di diniego della stessa da parte dell'Ente di servizio.

In considerazione dell'assoluto rilievo della materia, si invitano gli Enti a portare a conoscenza del personale la presente circolare e ad intraprendere ogni utile iniziativa tesa a sensibilizzare lo stesso al rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per svolgere attività extra istituzionali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Enrica Preti)
F.to

ALLEGATO 1: parere del Ministero del lavoro n.25/I/0021956 del 22/12/2010.

ALLEGATO 2: modello di domanda e schema di provvedimento di autorizzazione o diniego.